#### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

#### N. DI RACCOLTA

#### CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI

concernente l'uso di un'unità immobiliare ubicata in Via Prepositura a Trento.

#### Tra le Parti:

- (1) OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, con sede a Trento (TN), in Via della Malpensada, n. 82/A, codice fiscale n. 80003390228, rappresentata da:
- dott. Paolo Fontana nato a Levico Terme (TN) il 9 dicembre 1957, il quale interviene e agisce in rappresentanza dello stesso Ente, nella sua qualità di Direttore;
- (2) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:
- ing. Gianfranco Brigadoi nato a Milano (MI) il 1 maggio 1955, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia Autonoma di Trento, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998;------in conformità alla determinazione n. di data 2012 del Dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica, esecutiva a norma di legge, che ha autorizzato la stipulazione del presente contratto, si stipula il seguente,

# CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI

### ART. 1

AR1. 2
La durata del presente contratto di comodato è concordata con inizio a decorrere dal 01 ottobre
2017 e scadenza il giorno 30 settembre 2047
Le parti potranno recedere anticipatamente dal presente contratto di comodato con preavviso di 6
(sei) mesi da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
ART. 3
La parte comodataria, nell'utilizzo della porzione di immobile di cui all'art. 1 (uno), si obbliga a
custodirla e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1804 del
Codice Civile, a garantire l'ordinaria e la straordinaria manutenzione e a restituirla alla parte
comodante alla scadenza del contratto nelle condizioni in cui è stata consegnata, salvo il
deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali
ART. 4
La parte comodataria potrà introdurre, detenere o utilizzare all'interno dei locali adibiti attribuiti
in comodato attrezzature o beni mobili necessari per l'esercizio delle proprie attività istituzionali
obbligandosi a eseguire la sostituzione, a propria cura e spese, delle attrezzature che si
dovessero, per qualsiasi ragione, deteriorare
Tali beni rimarranno di proprietà della parte comodataria che potrà prelevarli alla scadenza
contrattuale a propria cura e spese obbligandosi a prestare idoneo risarcimento per eventuali
danni arrecati, nel corso di tali operazioni, all'immobile di proprietà della parte comodante
ART. 5
Tutte le spese per la manutenzione ordinaria concernenti l'uso dei beni di cui al precedente art. 1
(uno), gli oneri di gestione, che riguardano le varie utenze e ogni altra spesa inerente al
funzionamento dei locali (riscaldamento, la pulizia, consumo d'acqua, spese condominiali,
sgombero neve, ecc.), nonché le spese di piccola manutenzione, sono a carico della parte
comodataria, che provvederà, ove possibile, direttamente a stipulare i relativi contratti di utenza
e fornitura e a condurre i relativi impianti, sollevando la parte comodante da ogni e qualsiasi
responsabilità al riguardo
Resta peraltro convenuto che le spese di manutenzione straordinaria sono a carico della parte
comodataria
Qualora alcune spese fossero anticipate dalla comodante la parte comodataria si impegna a
rimborsare gli importi a semplice richiesta inviata dalla parte comodante e corredata di copia dei

documenti contabili riguardanti le spese sostenute. -----

#### ART. 7

## ART. 8

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 15 del D.L. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010, la parte comodante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità anche penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini della registrazione del presente atto, dichiara che i dati catastali dell'immobile in oggetto sono i seguenti:

in P.T. 3804, C.C. Trento, p.m. 17 della p.ed. 90, L378, C.C. 406, Foglio 39, sub 48 e sub 5, zona 1, categoria C/2, sub 1 e sub 2, categoria C/1 .-----

Le parti si danno reciprocamente atto che, trattandosi di contratto di comodato, non vi è obbligo
di consegna di attestato di prestazione energetica
ART. 10
La riconsegna dei beni di cui al precedente art. 1 (uno) sarà eseguita con la sottoscrizione tra le
parti di un apposito verbale.
ART. 11
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, la parte comodante e la parte
comodataria fanno riferimento agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile in materia di
comodato
ART. 12
Le parti concordano che il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del
luogo ove ha sede la Provincia per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della
stessa
ART. 13
L'imposta di registro inerente alla stipulazione del presente contratto di comodato di beni
immobili si assume a carico della parte comodataria
Agli effetti fiscali le parti dichiarano:
a) che il presente contratto, avente a oggetto il comodato di beni immobili, è da considerarsi
soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della parte prima
della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.
Redatto in duplice originale, letto, accettato e sottoscritto
Trento,
LA PARTE COMODATARIA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento,

LA PARTE COMODANTE

SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA

IL DIRIGENTE

- ing. Gianfranco Brigadoi -

# OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO IL DIRETTORE

- dott. Paolo Fontana -